

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Indice

- Articolo 1 – Istituzione della tassa
- Articolo 2 – Servizio di nettezza urbana
- Articolo 3 – Contenuto del regolamento
- Articolo 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Articolo 5 – Esclusioni dalla tassa
- Articolo 6 – Commisurazione della tassa
- Articolo 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Articolo 8 – Parti comuni del condominio
- Articolo 9 – Classi di contribuenza
- Articolo 10 – Esenzioni
- Articolo 11 – Riduzioni
- Articolo 12 – Riduzioni in favore delle famiglie in condizioni di disagio socio - economico
- Articolo 13 – Riduzioni per attività commerciali ed artigianali
- Articolo 14 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Articolo 15 – Denunce
- Articolo 16 – Decorrenza della tassa
- Articolo 17 – Mezzi di controllo
- Articolo 18 – Sanzioni
- Articolo 18 bis – Ravvedimento operoso
- Articolo 19 – Accertamento, riscossione e contenzioso
- Articolo 20 – Entrata in vigore

Articolo 1 ***Istituzione della tassa***

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 01/06/1998, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2 ***Servizio di nettezza urbana***

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito e vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 01/08/1983, in conformità all'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza di raccolta, ecc.).

2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 ***Contenuto del regolamento***

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4 ***Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa***

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sublocazione, dal primo conduttore qualora sia proprietario di mobili e suppellettili.

Articolo 5 ***Esclusioni dalla tassa***

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, **mansarde**, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 in cui non sia possibile la permanenza;

- c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;
- d) unità immobiliari prive di mobili, di suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria di variazione e direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ecc.;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 50% fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e provveda in proprio allo smaltimento degli stessi.

Articolo 6 **Commisurazione della tassa**

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte tassabili. Le frazioni di superficie complessiva fino a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2 bis. La superficie di cui al comma precedente, qualora dimostrata da prova certa quale la planimetria dei locali o da misurazione effettuata da tecnici del Comune o dallo stesso incaricati, trova applicazione, ai fini dell'assoggettamento alla tassa, anche in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 1 comma 340 della L. 30 dicembre 2004 n. 311. Non trovano applicazione le disposizioni procedurali previste nel dianzi citato comma.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

- Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo

- principale del fabbricato, (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi alberghieri (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi o locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola ai rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3°, lettera h) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, e di vari servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

5. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al precedente art. 5, tutte le aree comunque utilizzate ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ad esclusione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie di civili abitazioni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta operativa, fermo restando l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili e delle aree a verde.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'articolo 59 del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi devono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 8 **Parti comuni del condominio**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli stessi effetti dell'articolo 6. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 9 **Classi di contribuenza**

1. La classificazione delle categorie tassabili, debitamente parametrata, è la seguente:

<i>Classe</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Parametri</i>	
<i>Categoria</i>		<i>quantità</i>	<i>Qualità</i>
categoria 1)	locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei, archivi, pinacoteche, palestre, istituti religiosi	0,65	0,70
categoria 2)	locali destinati ad uso cinematografici, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo	0,65	0,70
categoria 3)	complessi commerciali all'ingrosso (grande distribuzione)	1,80	1,20
categoria 4)	aree ricreativo-turistiche sia coperte sia scoperte (sale da ballo, parco giochi, bocciodromi, minigolf), porto	0,80	1,10
categoria 5)	autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e macchinari in genere	0,90	1,10
categoria 6)	Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici	1,40	1,30
categoria 7)	case di civile abitazione, garages, box, soffitte, magazzini, locali di deposito, cantine di pertinenza delle abitazioni, depositi di pescatori	1,00	1,00
categoria 8)	Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, istituti di cura pubblici e privati, caserme	1,42	1,20
categoria 9)	Attività ricettive alberghiere (alberghi, residence), camere con alloggio e vitto	1,43	1,40
Categoria 10)	Istituti di credito	0,90	1,20
Categoria 11)	uffici pubblici, posti telefonici pubblici, studi medici e veterinari, uffici commerciali, agenzie di affari, assicurazioni, studi professionali cabine telefoniche,	0,90	1,20

categoria 12)	circoli sportivi autorimesse pubbliche e private, depositi di roulotte, barche, automezzi, autosilos, locali ed aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per autotrasporto, aree adibite a distributori di carburante, autoparcheggi e stazione ferroviaria	0,53	1,30
categoria 13)	laboratori e botteghe e stabilimenti industriali, mobilifici	1,50	1,20
categoria 14)	Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili, supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore alimentare di cui alla categoria "16"), attività commerciali ambulanti di beni non deperibili; relativi locali accessori e retrostanti	1,50	1,20
categoria 15)	Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande, (ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, paninoteche e fast-food ecc.) relativi dehors e locali accessori e retrostanti	2,50	1,20
categoria 16)	Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili e relative pertinenze e locali accessori, sia a posto fisso sia ambulante (macellerie, alimentari, fioristi, pescherie, gastronomie, supermercati ed ipermercati per la parte di vendita alimentare, ortofrutta, ecc.); relativi locali accessori e retrostanti	2,50	1,20

2. La tariffa, commisurata ad ogni categoria di contribuenza, viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 10 ***Esenzioni***

1. Sono esenti da tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
 - d) istituti scolastici statali e paritari legalmente riconosciuti (dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, istituti superiori)

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 11 **Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante, residente nel Comune: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) operatori economici che dimostrino di avviare effettivamente e correttamente al recupero almeno il 50% dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 1° giugno 1998, prodotti nei locali soggetti a tassazione: 50%, a decorrere dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, corredata della relativa documentazione.
 - e) Spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui, ai sensi della normativa vigente, deve essere riservato al libero accesso il cinquanta per cento della superficie in concessione : 50 % .
2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. I requisiti per la concessione delle riduzioni di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti alla data del 1 Gennaio dell'anno di imposta per la quale la richiesta viene presentata.

Articolo 12 **Riduzioni in favore delle famiglie in condizioni di disagio socio – economico**

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del cinquanta per cento per le seguenti fattispecie

- a) abitazione di residenza di nucleo familiare anagrafico avente almeno un componente riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992 e con un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (ultima dichiarazione o certificazione reddituale disponibile) del nucleo familiare che sia uguale o inferiore alla soglia di reddito, scaturente dall'utilizzo dei seguenti criteri:
 - o Un componente: importo annuo determinato in misura pari all'importo annualmente determinato della pensione minima INPS;
 - o 2° componente: importo annuo pari al 60% di quello del 1° componente;
 - o 3° componente: importo annuo pari al 40% di quello del 1° componente;
 - o 4° componente e successivi: importo annuo pari al 25% di quello del 1° componente.
- b) abitazione di residenza di soggetti il cui unico reddito derivi da trattamento pensionistico al minimo di legge . L'agevolazione viene concessa alle persone sole o con coniuge convivente, anch'esso possessore di trattamento pensionistico al minimo, per il cui sostentamento non provveda alcun familiare ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Per poter ottenere l'agevolazione di cui al punto a) i contribuenti interessati devono presentare apposita domanda presso il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 15 del presente regolamento relativo all'annualità per cui viene richiesta l'agevolazione, corredata da copia del certificato di handicap.

Per poter ottenere l'agevolazione di cui al punto b) i contribuenti interessati devono presentare apposita domanda presso il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma 3

dell'art. 15 del presente regolamento relativo all'annualità per cui viene richiesta l'agevolazione,, corredata dal modello unico di certificazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ovvero da dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 della Legge 445/2000.

Articolo 13 ***Riduzioni per attività commerciali ed artigianali***

La tassa ordinaria viene ridotta nella misura del cinquanta per cento per le attività commerciali ed artigianali per le quali, a seguito di provvedimenti autorizzatori del Comune, finalizzati all'attuazione di lavori edilizi od opere pubbliche, risulta interdetto il transito veicolare e la sosta nel tratto di strada prospiciente l'attività per un periodo continuativo di durata non inferiore a sei mesi nel corso dell'anno di imposta.

Articolo 14 ***Tassa giornaliera di smaltimento***

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani od assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, con il minimo di Euro 12,58, computato sulle complessive occupazioni svolte nel corso dell'anno solare
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 15 ***Denunce***

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. Non viene considerata tardiva la denuncia presentata entro la data di trasmissione della minuta del ruolo principale al centro elaborativo, a condizione che la stessa sia riferita ad occupazioni iniziate successivamente alla data del 20 gennaio dell'anno precedente.
- 3 bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 64 del d.Lgs. 507/93, per le sole denunce di variazione della metratura assoggettata, debitamente documentate, gli effetti delle stesse

decorrono dal 1 gennaio dell'anno di imposizione qualora presentate entro il termine di cui al comma precedente.

4. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, ed al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.

5. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 16 ***Decorrenza della tassa***

1. La tassa, ai sensi dell'articolo 64 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Per i casi di cui al comma precedente, lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio competente entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 17 ***Mezzi di controllo***

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili. L'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 18 ***Sanzioni***

1. Per le violazioni previste dall'articolo 76 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applicano le sanzioni ivi indicate.

2. La mancata risposta alle richieste di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente regolamento è sanzionata nella misura prevista dal comma 2 dell' art. 76 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 18 bis **Ravvedimento operoso**

1. Trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs 472/97, alle denunce di inizio occupazione e di variazione della metratura presentate tardivamente dai contribuenti entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista dal comma 3 dell'art. 15.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce presentate ad integrazione della sanatoria degli abusi edilizi prevista dalla L. 326/03

Articolo 19 ***Accertamento, riscossione e contenzioso***

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 71 e dall'articolo 72 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. La tassa è riscossa in due rate mediante ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche .

2. La cartella esattoriale può essere preceduta dall'invio di apposito avviso di pagamento, previa stipula di convenzione con il Concessionario della Riscossione.

3. Ai fini dell'espletamento dell'attività accertativa vengono cumulate le metrature dei diversi locali detenuti e/o occupati dallo stesso contribuente (siano essi unità abitative o locali accessori o pertinenziali ad esse) a condizione che gli stessi siano ubicati nello stesso immobile. Di conseguenza non si procede ad attività accertativa, con relativa irrogazione delle sanzioni, per l'omessa o inesatta denuncia dei predetti locali, qualora la denuncia prodotta contenga una metratura comprensiva di quella dei locali non denunciati. Qualora la metratura dei locali non denunciati sommata a quella dei locali denunciati eccedano quella denunciata, si procede al recupero per la differenza.

4. Il contenzioso è disciplinato dalle norme previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20 ***Entrata in vigore***

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni.